

La distribuzione territoriale dei fallimenti ordinari si può approssimativamente per ogni anno così riassumere per rispetto al totale dei fallimenti: Italia Settentrionale: 56 %; Centrale: 24 %; Meridionale e Insulare: 20 %. Nei fallimenti fiscali invece si ha questa distribuzione: Italia Settentrionale: 35 %; Centrale: 25 %; Meridionale e Insulare: 40 %.

Per chiudere questa parte accenneremo in poche parole a talune enormità verificatesi nell'applicazione del fallimento fiscale.

Parecchi furono i contribuenti falliti mentre avanti le Commissioni pendevano ricorsi contro gli accertamenti d'imposta. Ciò contro il disposto dell'art. 705 Cod. Comm.; è risaputo infatti che quando si tratti di pretesa controversa, il debitore, rendendosi inadempiente, non intende già di rifiutare il pagamento, ma solo di far valere le proprie ragioni.

Moltissimi furono i contribuenti dichiarati falliti senza aver ricevuto l'avviso di mora, trovandosi sotto le armi e magari al fronte; tutto ciò come se non esistesse il Decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, num. 739.

Taluno fallì pur avendo sempre regolarmente pagato l'imposta; altri fallirono « per errore » (*sic*) dell'esattoria; un contribuente venne fatto fallire pur essendo già in istato di fallimento per inadempienza di obbligazione commerciale; contro il disposto dell'art. 690 Cod. Comm. altri ancora furono dichiarati falliti pur essendo deceduti da oltre un anno; e su questo tono si potrebbe continuare a lungo.

Abbiamo anche notato che numerosissimi furono i curatori rinuncianti.

Nè mancano i casi pietosi: fallirono vivandieri militari che avevano tutto perduto nei giorni di Caporetto; mutilati di guerra dedicatisi a modestissimi mestieri; piccoli esercenti che, durante le incursioni aeree, avevano avuto il negozio distrutto dalle bombe; vecchi incapaci a lavoro.

C'è poi la nota comica. A carico di un tizio di Milano, l'Agenzia aveva accertato un'imposta da pagarsi in circa 70.000 lire. Egli aveva fatto sì per qualche tempo certe speculazioni che l'avevano condotto alla rovina, r.a di imposta sui profitti non se sapeva niente, perchè, fra l'altro, accertamenti e cartelle di pagamento gli erano state notificate (!) dove egli mai s'era sognato di abitare.

Naturalmente l'esattoria lo fa fallire; il curatore, dopo quindici giorni di ricerche, riesce a trovarlo in un... abbaino ammogliato (la sua casa!) dove quel tizio gli dichiara di ignorare il suo stato fallimentare e dove gli mostra tutti gli oggetti del suo commercio: notes perpetui, suonerie elettriche, fermagli da portafoglio!

Dopo di che (e non per questo solo fatto, s'intende bene), se si rilegge la Relazione ministeriale al decreto istitutivo del fallimento fiscale, non si può non essere maligni...